



COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
(Città Metropolitana di Milano)

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI
E
DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

INDICE

Art. 1 - Finalità del Regolamento	Pag.1
Art. 2 - Promozione delle Associazioni e destinatari del Regolamento	Pag.1
Art. 3 - Albo comunale delle Associazioni	Pag.1
Art. 4 - Iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni	Pag.2
Art. 5 - Consulta delle Associazioni	Pag.2
Art. 6 - Organi della Consulta delle Associazioni	Pag.3
Art. 7 - L'Assemblea della Consulta delle Associazioni	Pag.3
Art. 8 - Il Presidente della Consulta delle Associazioni	Pag.4
Art. 9 - il Vicepresidente della Consulta delle Associazioni	Pag.5
Art. 10 - Il Segretario della Consulta delle Associazioni	Pag.5
Art. 11 - Luogo di svolgimento delle Assemblee	Pag.5
Art. 12 - Esclusione compensi	Pag.5
Art. 13 - Modifiche del Regolamento	Pag.5
Art. 14 – Norme finali	Pag.5

Art. 1 - Finalità del Regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità con cui il Comune di Cerro al Lambro promuove, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Comunale, le attività delle Associazioni liberamente formate dai cittadini che operano, senza finalità di lucro, nell'ambito del territorio e considera la loro presenza e il loro radicamento come risorse fondamentali per conseguire più ampie finalità di interesse generale: civiche, solidaristiche, culturali,

come meglio specificato agli art. 4 e 5 del decreto legislativo (D. Lgs.) n. 117 del 3 luglio 2017, cosiddetto Codice del Terzo Settore (CTS) e s.m.i.

Pertanto l'Amministrazione Comunale intende sostenere le loro attività e favorire la loro partecipazione alla realizzazione delle proprie politiche sociali, di sviluppo della cultura, di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio, delle sue tradizioni e della memoria storica.

Art. 2 - Promozione delle Associazioni e destinatari del Regolamento.

1. L'Amministrazione è impegnata ad alimentare un costante rapporto di collaborazione con le realtà associative e promuove opportune azioni al fine di armonizzare le iniziative realizzate dalle varie realtà associative; l'Amministrazione Comunale, tramite il Sindaco, gli Assessori e i consiglieri delegati, è altresì impegnata alla costante consultazione delle Associazioni e a porre particolare attenzione alle loro proposte sulle principali tematiche relative alla vita civica.

2. Il presente regolamento si rivolge in modo particolare agli Enti del Terzo Settore (ETS), come definiti dal D. Lgs. 117/2017, quali le Associazioni di Promozione Sociale (APS), le Organizzazioni di Volontariato (OdV), le associazioni riconosciute o non riconosciute e gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Sono esclusi dal presente regolamento le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro.

Art. 3 - Albo comunale delle Associazioni.

1. Presso il Comune di Cerro al Lambro è istituito un Albo delle Associazioni.

2. Possono iscriversi all'Albo delle Associazioni quelle Associazioni che svolgono la loro attività in uno dei seguenti ambiti di interesse:

- a) valorizzazione e protezione dell'ambiente e del territorio,
- b) promozione culturale,
- c) promozione sociale, sociosanitaria, assistenziale,
- d) promozione sportiva, ricreativa e del tempo libero,
- e) promozione attività giovanili,
- f) promozione attività per la terza età,
- g) promozione del dialogo e confronto tra i popoli,
- h) promozione della solidarietà e integrazione sociale.

3. Per l'iscrizione all'Albo è necessario che le Associazioni:

- a) svolgano attività di significativa rilevanza verso la comunità di Cerro al Lambro;
- b) perseguano finalità lecite;
- c) presentino un programma di massima delle attività che svolgono o intendono svolgere sul il territorio;
- d) presentino, unitamente all'istanza di iscrizione all'Albo, il proprio Statuto;
- e) indichino un Delegato permanente che rappresenterà l'Associazione nelle Assemblee della Consulta delle Associazioni.

Art. 4 - Iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.

1. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è completamente gratuita e avviene mediante istanza presentata all'Ufficio competente comunale sottoscritta dal Presidente o dal Legale Rappresentante dell'Associazione nella quale si deve documentare il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell'art.3.

2. Le Associazioni hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al competente Ufficio comunale ogni variazione relativa ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art.3.

3. La perdita di uno o più requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell'art.3 comporta la cancellazione dall'Albo comunale. La cancellazione dall'Albo comunale può avvenire anche d'ufficio, a cura dell'Ufficio comunale competente, qualora si ravvisi che l'Associazione abbia perso uno o più requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell'art.3.

4. Non è necessario rinnovare l'iscrizione all'Albo annualmente. E' prevista la possibilità per le nuove Associazioni di iscriversi all'Albo tra l'1 Giugno e il 30 Giugno e tra l'1 Novembre e il 30 Novembre di ogni anno.

5. Tra l'1 Luglio e il 31 Luglio e tra l'1 Gennaio e il 31 Gennaio l'Ufficio competente comunale accerta che le istanze di iscrizione pervenute contengano l'effettiva presenza dei requisiti previsti dall'art. 3 commi 2 e 3 ed effettua una ricognizione dell'effettiva sussistenza dei requisiti previsti per le Associazioni già iscritte all'Albo.

Art. 5 - Consulta delle Associazioni.

1. È istituita la Consulta delle Associazioni di Cerro al Lambro.

2. La Consulta delle Associazioni svolge un ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione Comunale, di coordinamento e di programmazione delle attività delle Associazioni che ne fanno parte, facilitando la loro partecipazione alla vita della Comunità e promuovendo modalità di lavoro e di progettazione che superino la frammentazione di competenze e le logiche settoriali.

3. La Consulta favorisce l'emersione e la conoscenza reciproca delle risorse presenti nel territorio; opera per la costituzione e l'ampliamento di reti finalizzate alla lettura della realtà e dei suoi bisogni come momento indispensabile di qualsiasi co-programmazione e co-progettazione; promuove la partecipazione attiva alla vita sociale con la condivisione di idee e progetti tesi al miglioramento della qualità di vita del territorio; presenta proposte all'Amministrazione Comunale inerenti le seguenti tematiche:

- a) valorizzazione e protezione dell'ambiente e del territorio,
- b) promozione culturale,
- c) promozione sociale, sociosanitaria, assistenziale,
- d) promozione sportiva, ricreativa e del tempo libero,
- e) promozione attività giovanili,
- f) promozione attività per la terza età,
- g) promozione di tutte le iniziative atte a mantenere la memoria storica.

4. I Delegati designati dai Presidenti delle Associazioni compongono l'Assemblea della Consulta.

5. La Consulta al fine di creare coesione tra le realtà associative e di rinforzare il tessuto sociale della Comunità:

- a) promuove il coordinamento delle attività delle varie Associazioni;
- b) propone all'Amministrazione comunale eventi, manifestazioni ed iniziative allo scopo di favorire il benessere e l'aggregazione nella Comunità.
- c) promuove la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, paesaggistico e artistico presente nell'ambito territoriale.

Art. 6 - Organi della Consulta.

1. La Consulta prevede i seguenti organi:

- a) L'Assemblea
- b) Il Presidente
- c) Il Vicepresidente
- d) il Segretario verbalizzante

Art. 7 - L'Assemblea della Consulta delle Associazioni.

1. L'Assemblea è l'organo decisionale, operativo e di programmazione.

2. Sono componenti dell'Assemblea con diritto di voto:

- Il Presidente.
- Il Vicepresidente.
- I Delegati delle Associazioni iscritte all'Albo comunale delle Associazioni.

3. Ciascun Delegato può rappresentare una sola Associazione;

4. Sono componenti di diritto dell'Assemblea ma senza diritto di voto:

- Il Sindaco.
- L'eventuale Assessore delegato.

5. Hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto i Parroci in quanto rappresentanti degli enti ecclesiastici territoriali.
6. Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea su invito del Presidente della Consulta gli altri Assessori o Consiglieri Comunali competenti rispetto agli argomenti da trattare di volta in volta in Assemblea.
7. L'Assemblea elegge al proprio interno un Presidente ed un Vicepresidente scegliendoli tra i Delegati designati dalle Associazioni;
8. Successivamente alla prima riunione indetta dal Sindaco o dall'Assessore delegato, l'Assemblea è di norma convocata su iniziativa del Presidente oppure ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
9. L'Assemblea può essere convocata anche dal Sindaco o dall'eventuale Assessore delegato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
9. Le sedute dell'Assemblea sono valide qualora siano presenti almeno la metà dei Delegati.
10. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
11. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno.
12. Tutte le convocazioni devono essere fatte con almeno 10 giorni di preavviso fatto salvo che per particolari ragioni d'urgenza detto termine viene ridotto a 48 ore.

Art. 8 - Il Presidente della Consulta delle Associazioni.

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Delegati designati dalle Associazioni e rappresenta la Consulta nelle sedi istituzionali.
2. Ogni Associazione iscritta all'Albo comunale delle Associazioni esprime, mediante il Delegato designato, un voto a favore di uno dei Delegati che compongono l'Assemblea.
3. Ottiene la carica di Presidente della Consulta il Delegato dell'Associazione che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti diventerà Presidente della Consulta il più giovane mentre il più anziano diventerà Vicepresidente.
4. In caso di non accettazione dell'incarico da parte del Delegato dell'Associazione più votato diventa Presidente il Delegato dell'Associazione che ha ottenuto più voti e che accetta la carica.
5. Il Presidente della Consulta convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea.
6. In caso di assenza o impedimento temporaneo le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
7. Il Presidente rimane in carica per un triennio dalla nomina. Chi ha ricoperto la carica di Presidente può essere rieletto.
8. Il Presidente decade dalla carica trascorsi tre anni dalla nomina o per dimissioni volontarie o per sfiducia votata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea della Consulta o per perdita del requisito di Delegato dell'Associazione.
9. La carica di Presidente della Consulta delle Associazioni è incompatibile con le cariche pubbliche di Sindaco, Assessore comunale, Consigliere comunale, provinciale e regionale nonché di parlamentare.

Art. 9 - il Vicepresidente della Consulta delle Associazioni.

1. Diventa Vicepresidente della Consulta delle Associazioni il Delegato dell'Associazione che ottiene il maggior numero di voti dopo il Presidente e che accetta l'incarico. In caso di parità di voti diventerà Vicepresidente il più giovane.
2. In caso di elezione del Presidente all'unanimità l'Assemblea procederà ad eleggere il Vice Presidente con una nuova votazione.
3. Il Vicepresidente dell'Assemblea dura in carica un triennio dalla nomina. Può essere rieletto.
4. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo.
5. In presenza di un impedimento definitivo o di decadenza del Vicepresidente subentra, fino a scadenza del mandato triennale previsto, il secondo Delegato dell'Associazione più votato dopo il Presidente.
6. In presenza di un impedimento definitivo o di decadenza del Presidente, il Vicepresidente assume temporaneamente la carica di Presidente e dovrà procedere, entro i successivi 30 giorni, alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Vicepresidente.

Art. 10 - Il Segretario della Consulta delle Associazioni.

1. Ad ogni riunione l'Assemblea procede a nominare un Segretario verbalizzante tra i Delegati presenti che avrà il compito di redigere il verbale della seduta, sottoscriverlo insieme al Presidente o al Vicepresidente e inviarne copia all'Ufficio competente comunale e a tutte le Associazioni iscritte all'Albo.

Art. 11 - Luogo di svolgimento delle Assemblee.

1. La Consulta usufruisce a titolo gratuito dei locali comunali per lo svolgimento delle proprie assemblee previa richiesta.

Art. 12 - Esclusione compensi.

1. La partecipazione alla Consulta cittadina è gratuita. Non sono corrisposti compensi né rimborsi per la collaborazione ai lavori, per la presenza alle riunioni, per l'assunzione di incarichi.

Art. 13 - Modifiche del Regolamento.

1. Ogni modifica del presente Regolamento dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 14 – Norme finali.

1. In fase di prima applicazione del presente Regolamento la prima Assemblea della Consulta è convocata e presieduta dal Sindaco o dall'eventuale Assessore Delegato entro 12 mesi dall'approvazione del presente Regolamento.
2. A seguito dell'approvazione del seguente Regolamento, la prima iscrizione all'Albo è da intendersi prevista entro il 30 Giugno 2024.
3. In caso di decadenza simultanea del Presidente e del Vicepresidente della Consulta il Sindaco o l'eventuale Assessore Delegato convoca senza indugio l'Assemblea per indire le nuove elezioni.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

5. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D.Lgs.267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).